

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 288

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato DI FAUSTO

*Annunziata il 20 gennaio 1949*

#### Riordinamento dei licei artistici nell'ambito della scuola media italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esistono oggi in Italia nove accademie di belle arti, cui sono uniti altrettanti licei artistici. Ciascuna accademia e liceo hanno a capo un presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, da cui dipendono, oltre tutto il personale insegnante ed amministrativo, un direttore di segreteria ed un direttore didattico.

Se tuttavia nei tempi passati, l'accademia ed il liceo poterono costituire un organismo abbastanza omogeneo d'istruzione artistica, oggi l'evoluzione dei tempi e le accresciute necessità sociali del nostro popolo hanno condotto le due scuole ad una profonda differenziazione, sia nel loro stesso carattere, sia nei fini cui esse tendono. Infatti, mentre l'accademia è ancora oggi rimasta nei limiti tradizionali di un istituto superiore per le varie discipline artistiche, il liceo ha ormai assunto il carattere ed i fini di una vera e propria scuola media di secondo grado, praticamente indipendente dall'accademia stessa. E ciò è provato dalle seguenti considerazioni:

1°) la grande maggioranza degli allievi che accedono all'accademia non proviene dal liceo artistico, ma da un diretto esame di ammissione all'accademia stessa, stabilito dalla legge;

2°) la gran parte degli alunni del liceo, invece, frequenta questa scuola non con lo scopo di accedere all'accademia, ma con altri fini e cioè di ottenere un titolo che dia loro accesso, in qualità di disegnatori, forniti di

un'adeguata cultura generale, nelle pubbliche e private amministrazioni; di divenire, in seguito agli esami di abilitazione e concorso, insegnanti di disegno nelle scuole medie; di accedere infine alla facoltà di architettura.

Che, del resto, il liceo artistico dovesse acquistare questo carattere di scuola media superiore, già fu previsto dai legislatori, che procedettero ad un primo riordinamento di questa scuola, fin dal lontano 1924. Così infatti si esprime una circolare (n. 45) in data 31 maggio 1924: «...il liceo artistico sarà una vera scuola media di secondo grado...» e prosegue: «...invece la rinnovata accademia di belle arti dovrà essere riservata esclusivamente a coloro che hanno indubbia disposizione alla produzione artistica originale...».

Un breve cenno statistico illustrerà quanto sopra è stato esposto.

Nel liceo artistico di Roma, nell'ultimo decennio, su 285 alunni licenziati interni solo 25 si sono iscritti all'accademia, con una percentuale di nemmeno il 9 per cento.

Il massimo è stato raggiunto nel 1939-40 con la percentuale del 13 per cento, mentre gli anni 1943-44 e 1944-45 non hanno dato nemmeno un licenziato che si iscrivesse all'accademia.

La percentuale dei licenziati esterni è poi del tutto trascurabile. Appare perciò, innanzi tutto, necessaria ed urgente la separazione del liceo dall'accademia, separazione auspi-

cata recentemente anche dagli stessi insegnanti dell'accademia di Roma che, riuniti in seduta plenaria, si sono espressi nella seguente maniera: « ...È necessario staccare decisamente dalle accademie i licei artistici che hanno ormai una loro chiara caratteristica fisionomia di scuola media... ».

Diviso in tal modo il liceo dall'accademia, quello potrà perfezionare il suo carattere di scuola media di secondo grado, assumendo tuttavia, rispetto alle altre scuole, un aspetto ben determinato e differenziato.

Infatti, mentre i licei classici e scientifici hanno come precipuo scopo di preparare i giovani ad accedere alle più elevate facoltà universitarie, il liceo artistico, in ambito più modesto, può piuttosto paragonarsi agli istituti magistrali, tecnici e per geometri, che conferiscono, al termine degli studi, un titolo già fine a se stesso, pure non escludendo l'accesso ad una facoltà universitaria.

Affinché tuttavia il liceo artistico possa raggiungere un'efficienza tale, da conferire ai suoi licenziati un titolo che sia garanzia di una solida preparazione nelle discipline del disegno e di un'adeguata cultura generale, s'impongono alcune modifiche essenziali, che possono in tal modo riassumersi:

a) *Ammissione.* — Mentre oggi si può essere ammessi al liceo artistico (previo s'intende un esame obbligatorio di materie artistiche) anche senza il titolo della licenza media inferiore, titolo richiesto per l'ammissione a tutte le scuole medie di secondo grado, è necessario che anche per il liceo artistico la licenza della scuola media divenga il titolo minimo sufficiente per l'ammissione;

b) *Durata degli anni d'insegnamento.*  
— Il liceo artistico ha una durata di quattro

anni, assolutamente insufficiente per lo svolgimento dei programmi e comportante inoltre un gravissimo orario antididattico ed antigiuridico, che obbliga i giovani, nel momento più delicato del loro sviluppo fisico, ad una media di circa sette ore giornaliere di intense lezioni. È necessario perciò che il liceo artistico divenga di cinque anni: così, oltre ad essere eliminati i gravissimi inconvenienti sopra ricordati, esso si adeguerà, come durata degli anni di studio, alle altre scuole medie di pari grado;

c) *Licenza.* — L'esame di maturità artistica, come è oggi, offre troppe facilitazioni, specialmente ai candidati esterni; facilitazioni dovute essenzialmente al fatto che le valutazioni degli esami affini vengono raggruppate in un unico voto complessivo. È evidente perciò la necessità di stabilire, come per gli esami di licenza delle altre scuole, un voto per ogni singola materia d'insegnamento.

Solo in tal modo il liceo artistico potrà finalmente raggiungere quel posto, cui ormai ha diritto nell'ambito della scuola media italiana: potrà cioè svolgere un'utile funzione istruttiva, educativa e sociale, raccogliendo tutti quei giovani che, pure avendo una naturale disposizione per le arti figurative, non aspirano ai campi originali dell'arte, riservati invece a pochi privilegiati; ma desiderano invece ricoprire un dignitoso posto nel vasto e vario campo della pratica applicazione delle discipline del disegno.

Dell'importanza e della necessità dei licei artistici, indipendentemente dalle accademie, abbiamo infine una nuova prova nel fatto che già tre licei artistici privati (cioè un terzo di quelli di Stato) sono sorti in Italia: uno a Milano, uno a Genova ed uno a Monza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I licei artistici vengono separati amministrativamente e didatticamente dalle relative accademie di belle arti.

## ART. 2.

Per essere ammessi al liceo artistico, oltre ad un esame di materie artistiche, è necessario, come titolo minimo, la licenza della scuola media inferiore.

## ART. 3.

La durata del liceo artistico viene portata da quattro a cinque anni: l'orario di insegnamento non dovrà superare per ciascun anno le trenta ore settimanali di lezione, esclusa l'educazione fisica.

## ART. 4.

L'esame di maturità artistica comprenderà le seguenti discipline, a ciascuna delle quali verrà assegnato un singolo voto:

- a) Architettura;
- b) Figura disegnata e modellata;
- c) Letteratura italiana (scritto e orale);
- d) Storia politica;
- e) Storia dell'arte;
- f) Matematica;
- g) Fisica;
- h) Scienze naturali, Chimica e Geografia;
- i) Educazione fisica.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 5.

\*A capo di ogni liceo artistico è un direttore, cui è conferito il grado dei presidi delle scuole medie di secondo grado.

## ART. 6.

Allo scopo di assicurare ai licei artistici, considerato il loro particolare carattere, una direzione efficace, i direttori didattici in carica divengono direttori ordinari, a norma del precedente articolo.